

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la propria precedente deliberazione n. 79 in data 12/11/2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato concesso il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità, con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di Canelli, al dipendente Geom. Boero Marco, assegnato all'area Tecnica, con la qualifica di istruttore direttivo, categoria D4, a far data dal 15/11/2021;
- la propria precedente deliberazione n. 80 in data 12/11/2021 con la quale è stato approvato l'accordo convenzionale con il Comune di Canelli, per l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, del dipendente suddetto, fino al 31/12/2021;
- il Decreto sindacale n. 5 del 12/05/2020 con cui è stata conferita la responsabilità dell'area Tecnica con attribuzione di posizione organizzativa al dipendente suindicato;

Premesso che a norma dell'art.14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;

Ravvisata la necessità, non altrimenti risolvibile, di avviare un rapporto di collaborazione tra Enti per l'utilizzo congiunto di personale, al fine di non bloccare l'attività dell'area tecnica;

Dato atto che è stata richiesta al Comune di San Paolo Solbrito la disponibilità ad avviare un accordo convenzionale per l'utilizzazione congiunta ed a tempo parziale del dipendente Ing. Stefano Carafa, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, per il periodo dal 15/11/2021 al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali;

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui *“la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Preso atto della disponibilità manifestata dal Comune di San Paolo Solbrito e dal dipendente stesso alla stipulazione della convenzione allegata al presente testo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. c), D.Lgs. 267/2000;

Esaminato lo schema di accordo convenzionale (da allegarsi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) e ritenuto meritevole di approvazione in quanto aderente alle necessità dell'Ente;

Considerato che il suddetto accordo convenzionale, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 21 ottobre 2005);

Rilevato che l'accordo convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzo il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, che con diversi pareri ha specificato come il ricorso all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 76 commi 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'Ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006);

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL del Comparto Regioni e autonomie Locali ed il CCNL 21/05/2008 del Comparto funzioni locali;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di accordo convenzionale da sottoscrivere con il Comune di San Paolo Solbrito, ai sensi dell'ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione congiunta ed a tempo parziale del dipendente Ing. Stefano Carafa, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, per n. 18 ore settimanali, a favore del Comune di Buttigliera d'Asti per il periodo dal 15/11/2021 al 30/06/2023;
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello schema della convenzione di cui al punto precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del d.L.gs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: FAUSONE GUIDO

Il Vice Sindaco
F.to : GRAMAGLIA RENATO

Il Segretario Comunale
F.to : CARAFA Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/11/2021

Buttigliera d'Asti, lì 29/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,29/11/2021

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-nov-2021

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo